

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

Progetti sottosoglia al massimo ribasso

L'obbligo di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per affidare i servizi di ingegneria e architettura vale solo per le gare di progettazione di importo superiore a centomila euro. Sotto questa soglia è sempre possibile il ricorso al principio del prezzo più basso. Le stazioni appaltanti dunque potranno decidere di affidare l'incarico di redigere un progetto tenendo conto solo del prezzo, senza valutare anche la professionalità del progettista e gli aspetti tecnici della proposta.

È questo uno dei chiarimenti di maggior rilievo tra quelli contenuti nella circolare del ministero delle Infrastrutture n. 4536 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 265 del 13 novembre.

Il documento, mirato a chiarire i rapporti di coordinamento tra Codice e regolamento su alcuni aspetti che avevano suscitato i dubbi degli operatori, affronta e risolve altre importanti questioni interpretative. La circolare chiarisce, innanzitutto, che l'innalzamento della soglia a 40mila euro per incarico diretto

del Rup vale anche per i servizi di ingegneria e architettura. Nel documento istruzioni anche su Durc e costi della sicurezza. Inoltre, viene precisato che l'avvalimento può essere trasformato in subappalto, nei limiti previsti dal Codice. E che le imprese in scadenza di verifica triennale potranno partecipare alle gare d'appalto se prima del termine hanno stipulato con una Soa un contratto mirato a eseguire il "tagliando" previsto. ■

SALERNO A PAGINA 10

I CHIARIMENTI

Progettazione. È di 40mila euro la soglia per affidamento diretto del Rup. Offerta più vantaggiosa obbligatoria solo oltre 100mila euro

Avvalimento. Ok alla trasformazione dell'avvalimento in subappalto, ma con i patti previsti dal Codice

Verifica triennale. Ok alla partecipazione alle gare se l'impresa ha richiesto la verifica prima della scadenza, stipulando un contratto con la Soa



Una circolare delle Infrastrutture scioglie i dubbi di coordinamento tra Codice e Dpr 207

Progetti, massimo ribasso sotto i centomila euro

I PUNTI CHIAVE

I contenuti della circolare 4536



PROGETTAZIONE

Chiarito l'innalzamento fino a 40mila euro della soglia per affidamento diretto del Rup. Offerta più vantaggiosa obbligatoria solo oltre i 100mila euro




AVVALIMENTO

Ok alla trasformazione dell'avvalimento in subappalto, ma con i paletti previsti dall'articolo 118 del Codice e nei limiti dei requisiti prestati



DURC

La possibilità di autocertificare la regolarità contributiva per servizi e forniture di importo inferiore a 20mila euro vale anche per la stipula del contratto



VERIFICA TRIENNALE

Ok alla partecipazione alle gare se l'impresa ha richiesto di sottoporsi a verifica prima della scadenza, stipulando un apposito contratto con la Soa

Per gli incarichi sotto la soglia dei 40mila euro vale l'incarico fiduciario del Rup. Chiarimenti anche sui rapporti tra avvalimento e subappalto e sull'auto-dichiarazione del Durc

DI MAURO SALERNO

Incarico fiduciario del Rup fino a 40mila euro e criterio dell'offerta più vantaggiosa vincolante solo oltre il tetto di 100mila euro. Riguardano il mercato della progettazione pubblica i chiarimenti più importanti contenuti nella circolare numero 4536 del ministero delle Infrastrutture pubblicata sulla «Gazzetta» n. 265 del 13 novembre.

Il documento, mirato a chiarire i rapporti di coordinamento tra Codice e regolamento, affronta e risolve altre importanti questioni interpretative. Tra queste i rapporti tra avvalimento e subappalto, la possibilità di autocertificare il rispetto degli obblighi contributivi (Durc) negli affidamenti di servizi e fornitura inferiori a 20mila euro, la possibilità di partecipare alle gare per le imprese che abbiano richiesto la verifica triennale alle Soa prima della scadenza prevista.

Incarichi di progettazione. Il Dl 70/2011 ha innalzato la soglia per gli incarichi fiduciari di progettazione a 40mila euro, «dimenticandosi» di apportare la stessa modifica nel regolamento. La circolare ricorda che «le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario». Per questo motivo, si chiarisce che «l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia è da intendersi pari a 40.000 euro». Nel caso specifico dei servizi di progettazione si applica integralmente quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del Codice. Dunque: cottimo fiduciario tra 40mila e 100mila euro e incarico diretto del Rup sotto i 40mila euro.

Sempre in tema di servizi di progettazione la circolare chiarisce che il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per affidare gli incarichi «vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro». Sotto questo tetto «è possibile operare una scelta tra il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso». L'ultimo chiarimento in tema di servizi di progettazione riguarda il ricorso alla cosiddetta «forcella» nelle gare a procedura ristretta che prevedano l'invito di un numero massimo di concorrenti. Se i candidati in possesso dei requisiti minimi eccedono il numero prefissato nel bando, le stazioni appaltanti potranno effettuare la selezione usando anche altri criteri rispetto a quelli illustrati dall'articolo 265, comma 1, del regolamento, purché «oggettivi, non discriminatori e rispettosi del principio di proporzionalità».

Avvalimento. È applicabile anche ai servizi e alle forniture. Questo comporta che, come accade nelle gare di lavori, la mancata presentazione del contratto comporta l'esclusione dalla gara. Ribadita la possibilità di mutare l'avvalimento in subappalto. A condizione, però, di rispettare i limiti imposti dall'articolo 118 del Codice per cui «a titolo esemplificativo, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà divenire subappalto del 50% (e quindi oltre il limite del 30%) ma potrà mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento per il restante 20%».

Durc. Il chiarimento riguarda l'autocertificazione del documento di regolarità contributiva (Durc) negli appalti di servizi e forniture inferiori a 20mila euro. Oltre che per l'aggiudicazione, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e per il collaudo, la dichiarazione sostitutiva relativa al Durc «è ammissibile» anche per la stipula del contratto.

Verifiche triennali. La necessità di un chiarimento in questo caso nasce dalla mancata previsione di un termine finale per la richiesta di verifica triennale del certificato Soa da parte delle imprese. Per fugare i dubbi il ministero precisa che l'impresa «in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione Soa può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la Soa) prima della scadenza del triennio».

Costi della sicurezza. L'ultimo capitolo riguarda i costi della sicurezza. Sul punto il Ministero ribadisce che si tratta di costi «privi della quota di utile di impresa» perché non soggetti a ribasso d'asta, in quanto spese sottratte «alla logica concorrenziale di mercato». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA